n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996), le parole: "Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 34;", sono sostituite dalle seguenti: "Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, gli articoli 34, 183 e 184-bis;".

2. Nel preambolo della 1.r. 34/2020, dopo: "Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);" è inserito il seguente:

"Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti);".

Art. 4

Linee guida in materia di sottoprodotti. Sostituzione dell'articolo 3 della 1.r. 34/2020

1. L'articolo 3 della 1.r. 34/2020 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Linee guida per stabilire modalità operative

1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e, in particolare, dell'articolo 183 e dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, nonché dei decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 184-bis, comma 2, del sopracitato decreto legislativo, la Giunta regionale può adottare linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative uniformi sull'intero territorio regionale, relativamente all'applicazione dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 7 agosto 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 13 luglio 2020, n. 33

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 luglio 2020, n. 482

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 23 luglio 2020

Approvata in data 30 luglio 2020

Divenuta legge regionale 65/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio") e della legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla 1.r. 60/1996), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino uUficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 Legge regionale 4 giugno 2020, n. 34

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2020, n. 83

Accertamenti e indagini delle aziende unità sanitarie locali a favore dei privati. Modifiche alla l.r. 16/2000.

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

- 1. Le frequenti modifiche della normativa, sia comunitaria, sia nazionale, in materia di prevenzione, comportano la necessità di aggiornamenti delle prestazioni erogate dai dipartimenti della prevenzione delle aziende unità sanitarie locali toscane, non solo dal punto di vista normativo ma anche da quello tecnicoscientifico;
- 2. Questo ha fatto emergere l'inadeguatezza del mero aggiornamento delle tariffe sulla base dei coefficienti di rivalutazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e la necessità di una valutazione, complessiva e comparata, delle prestazioni e delle corrispondenti tariffe, da effettuarsi con cadenza ordinariamente triennale;
- 3. È opportuno pertanto sostituire il criterio dell'adeguamento automatico con la valutazione ponderata di tipo tecnico-economico da parte degli organismi competenti;

Approva la presente legge

Art. 1

Accertamenti e indagini delle aziende unità sanitarie locali a favore dei privati.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 16/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), le parole: "con cadenza quinquennale dalla Giunta regionale, aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati." sono sostituite dalle seguenti: "e aggiornato, ordinariamente ogni tre anni, dalla Giunta regionale, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico effettuata dal comitato tecnico di cui all'articolo 67, comma 7 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 7 agosto 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 13 luglio 2020, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 luglio 2020, n. 481

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 29 luglio 2020

Approvata in data 30 luglio 2020

Divenuta legge regionale 67/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 25 febbraio 2000, n.16, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2020, n. 84/R

Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento, tirocini non curriculari e Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003.